

CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI APS Già

CONFEDERCAMPEGGIO - C.I.C. APS

Atto in data 02/12/2023 repertorio 15424/10610

(in corso di registrazione)

STATUTO

Art.1

Denominazione ed ambito di rappresentanza

La Federazione Italiana del Campeggio e del Caravanning Federcampeggio - Federcampeggio, fondata a Tirrenia il 2.07.1950, persona giuridica privata riconosciuta con D.P.R. n°1000 del 11.06.1963, assume la denominazione di Confederazione Italiana Campeggiatori APS (d'ora in poi C.I.C. APS).

Quale sostenitrice del turismo all'aria aperta cura, rappresenta e tutela gli interessi generali di tutti coloro che esercitano e praticano il turismo itinerante ed è stata riconosciuta quale Ente assistenziale con Decreto del Ministero dell'Interno del 10.10.1988. Non ha fini di lucro; ha durata indeterminata. E' riconosciuta come apartitica e aconfessionale.

La sede legale è in Calenzano (Firenze), quell'amministrativa coincide con quella legale; la variazione della sede amministrativa avverrà con delibera dell'Assemblea Nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione previste dalle normative vigenti.

La C.I.C APS. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica,

patrimoniale ed amministrativa.

La C.I.C APS modifica lo statuto attualmente in vigore, è costituita nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 art. 35 e 36 e sue modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale "C.I.C. APS "è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni delle relative norme di attuazione, della legge sul Registro Unico RUNTS e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

La C.I.C. APS esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. La C.I.C. APS per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117 del 2017 e alle lettere di seguito specificate:

- Attività prevista alla lett. "F" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. "K" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Attività prevista alla lett. "I" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. "T" dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Attività prevista alla lett. "U" dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita

di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Attività prevista alla lett. "Z" dell'art. 5 comma 1 del

D. Lgs.117/2017: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzarono in:

a) Promuove, coordina e tutela l'attività campeggistica, il turismo itinerante e sociale, l'associazionismo ricreativo e culturale fra quanti esercitano il turismo all'aria aperta, con particolare riferimento al volontariato, alla protezione civile, alle attività ludicosportive, all'assistenza ed alla promozione turistica in Italia ed all'estero, anche avvalendosi delle Federazioni regionali associate.

b) Promuove, rappresenta e difende i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura nei confronti delle Organizzazioni pubbliche e private competenti.

c) Promuove organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative

indirizzate ad organi pubblici e privati.

d) Promuove e realizza studi, ricerche e iniziative, per impostare e sviluppare programmi di utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa.

e) Promuove e partecipa al miglioramento delle normative comunitarie, nazionali e regionali nelle materie oggetto del presente statuto, organizzando convegni di studio e collaborando alle iniziative assunte al riguardo dagli organi istituzionali e dagli enti pubblici.

f) Opera per ottenere dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in comodato, in uso, in concessione, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio, di centri turistici di vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano delle attrezzature dei turisti itineranti, di aree urbane destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché per la gestione delle predette realizzazioni.

g) Svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia inerente l'oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del turismo nazionale ed internazionale.

h) Partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra indicate secondo il carattere turistico-culturale-sociale della C.I.C. APS.

i) Svolge ogni altra attività connessa o correlata alle attività

citare anche se non espressamente elencate e previste dal D. Lgs. 117 del 2017.

j) Partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impegno sociale del tempo libero.

k) Promuove e tutela gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con propri scopi.

l) Cura le relazioni con le Organizzazioni europee ed internazionali dei campeggiatori e dei turisti plein air assicurando reciprocità di scambi e favorendo l'afflusso di campeggiatori stranieri in Italia, ai quali presta assistenza turistico informativa, rappresentandoli ad ogni effetto;

m) Promuove e stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati.

n) Predispone, in accordo con le proprie Federazioni regionali iniziative utili ai campeggiatori italiani e stranieri.

o) Promuove, coordina, sostiene e tutela le attività delle Federazioni regionali e collabora con queste per l'attuazione degli scopi specifici dei loro statuti.

p) Cura attraverso le rispettive Federazioni le relazioni con le Regioni e gli Enti locali e con le Organizzazioni sindacali, con le Associazioni del tempo libero e con altre Organizzazioni ed Enti pubblici e privati.

q) Promuove, tutela, sostiene e coordina le attività delle Associazioni aderenti alla C.I.C. APS.

r) Promuove ed attua provvidenze a favore delle Federazioni regionali e Associazioni aderenti, nonché per l'assistenza turistica nei problemi del settore.

s) Provvede all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta.

t) Promuove ed organizza manifestazioni sportive e gare di regolarità con attrezzature itineranti.

u) Cura, promuove ed organizza l'istruzione al Turismo all'aria aperta nelle scuole d'ogni grado in collaborazione con gli organi preposti.

v) Stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e ne favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.

w) Favorisce lo sviluppo del turismo itinerante orientato alle tradizioni e alla cultura del territorio attraverso la pubblicazione e realizzazione di servizi mirati a far nascere la curiosità dell'utente in merito al patrimonio naturale, artistico, culturale e storico.

x) Riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto ambientale.

y) Promuove e favorisce il consumo critico, la diffusione di prodotti

biologici, naturali, ecocompatibili e da Km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto).

z) Stipula convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre associazioni o con terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e della associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.

aa) Effettua attività commerciali e produttive, sia rivolte a soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali.

bb) Promuove iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici.

cc) Promuove e partecipa direttamente o con partner pubblici e privati, concorre a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio alle tradizioni e alla cultura locale realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di servizi.

dd) tutti gli associati alla C.I.C. APS sono considerati a livello nazionale come soci dei club delle Federazioni regionali aderenti.

Art. 6

Ammissione Soci

Della C.I.C. APS fanno parte, i Presidenti Regionali in rappresentanza dei propri club esistenti sul territorio, i soci diretti sia a livello nazionale che regionale, fino ad un massimo di 10 (dieci) a livello regionale e comunque nei limiti imposti dalla Legge per consentire alle Federazioni Regionali di chiedere l'iscrizione al Registro APS.

Le Associazioni che aderiscono alla Confederazione, sono iscritte nell'apposito albo depositato presso la Sede nazionale della C.I.C. APS.

Possono essere ammessi soci diretti dell'Ente in conformità alle norme di cui al Regolamento Generale.

Sulla domanda d'ammissione delle Associazioni delibera il Consiglio d'Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento Generale, nella prima riunione utile, sentite le Federazioni interessate.

Art. 7

Diritti e Doveri degli associati

Tutti gli iscritti ed i membri della C.I.C. APS accettano il presente Statuto ed il Regolamento in vigore della C.I.C. APS, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli.

Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti, con le modalità di cui al presente Statuto, sono definitive.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla C.I.C. APS previo parere dell'organo

competente.

Un socio può avere altre tessere, ma non può svolgere attività o assumere incarichi in conflitto o concorrenza con la CIC APS.

Art. 8

Rapporti tra associati e Confederazione

Le cariche negli Organi sociali della C.I.C. APS, delle Federazioni regionali e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano devono tutelare l'interesse dell'Ente, senza perseguire interessi in conflitto con quest'ultimo.

Art. 9

Volontario e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla C.I.C. APS.

Art.10

Organi Sociali

Gli Organi della C.I.C. APS sono:

- a) Assemblea Nazionale dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Revisione Unico.
- e) Collegio Arbitrale.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. E' tuttavia previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi della C.I.C. APS.

Art. 11

Assemblea

L'assemblea è l'Organo sovrano ed è composta dai Presidenti Regionali e Delegati delle Federazioni regionali, nonché dal delegato dei soci diretti, in conformità al regolamento applicabile.

E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, e una volta per l'approvazione del bilancio preventivo; gli stessi possono essere approvati in un'unica assemblea. E' convocata dal Presidente della C.I.C. APS o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e deve precisare la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data e ora di seconda convocazione. L'Assemblea potrà svolgere le riunioni anche in luoghi

diversi dalla sede della C.I.C. APS. Tale comunicazione può avvenire a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata e fax.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente nominato dall'Assemblea e dal Segretario verbalizzante o delegato nominato dall'assemblea e conservato presso la sede della C.I.C. APS.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della C.I.C. APS. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La votazione è, di norma in forma palese, tranne le votazioni riguardanti le persone.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

Elegge il Presidente e il Consiglio di Amministrazione.

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.
- b) Approva il bilancio consuntivo e preventivo finanziario e il bilancio sociale nei modi previsti.
- c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- d) Nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione).
- e) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- g) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione.
- j) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- k) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o delegato dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di consultare i verbali.

Art. 13

Assemblea Nazionale

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e votanti presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della C.I.C. APS (con la presenza della metà più uno degli associati - 50+1 - e il voto favorevole della maggioranza dei presenti), decide sulla liquidazione e lo scioglimento della stessa con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea e il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione governa la C.I.C. APS ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto:

- a) Presidente;
- b) Da 8 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino a 4 (quattro) mandati consecutivi così come previsto dall'art. 10 comma 2 del regolamento. L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri e comunque una volta ogni tre mesi.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di

interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. E' inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Il verbale redatto viene sottoscritto dal presidente e dal Segretario presente e verbalizzante. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione il bilancio consuntivo e preventivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.

L'organo di amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) Eleggere il Vice Presidente.
- b) Assumere il personale.
- c) Nominare il Segretario su proposta del Presidente.
- d) Fissare le norme per il funzionamento della C.I.C. APS; relativi compiti e responsabilità.
- e) Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio.
- f) Determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa.
- g) Redigere i regolamenti interni.
- h) Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- i) Designare i rappresentanti negli organi nazionali e internazionali.
- j) Nomina la Commissione Verifica Poteri.
- k) Delibera per l'ammissione o la cessazione delle Associazioni.

Art. 16

Presidente

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il consiglio di amministrazione e partecipa all'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica tre anni per un massimo di quattro mandati consecutivi e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con il quorum previsto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, o altro evento, per la convocazione dell'Assemblea elettiva del nuovo Presidente.

Il Presidente deve essere iscritto da almeno 4 (quattro) anni consecutivi alla C.I.C. APS.

Art. 17

Segretario

Il Segretario segue le attività degli organi sociali, delle commissioni e comitati come previsti dal regolamento.

a) Coadiuvare il Presidente nei lavori dell'Assemblea e del Consiglio

di Amministrazione.

b) Assicura l'attuazione delle deliberazioni.

c) Cura gli affari generali, amministrativi e contabili.

d) Il Segretario è anche segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

e) E' responsabile del personale e sovrintende gli uffici.

f) E' responsabile della redazione del bilancio consuntivo e preventivo nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Art.18

Revisore Unico

L'assemblea nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.

117/2017 il Revisore Contabile Unico e dura in carica per tre anni ed è rieleggibile fino ad un massimo di 4 (quattro) mandati. Il Revisore contabile deve essere iscritto, all'atto delle elezioni, all'Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché all'Albo dei Revisori Legali tenuto presso il MEF.

1. L'elezione del Revisore Contabile è disciplinata dal Regolamento Generale.

2. Il Revisore Contabile esercita il proprio incarico secondo le norme di legge, e di comportamento previsti dai regolamenti dei Dottori Commercialisti e dai Ragionieri, nonché ai principi internazionali di revisione.

3. Effettua i controlli per legge almeno una volta ogni tre mesi della contabilità generale, nonché il controllo del conto consuntivo, presentato dal Consiglio di Amministrazione e redigendo apposita

relazione accompagnatoria.

4. Il Revisore Contabile non può ricoprire lo stesso incarico nelle Federazioni - A.R.C. e nelle associazioni.

5. Non sono ammesse deleghe.

Art. 19

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Firenze, competente per territorio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.20

Libri sociali

La C.I.C. APS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- e) tutti i dati e le informazioni forniti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21

Risorse economiche

La C.I.C APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della attività da:

- a) Quote sociali;
- b) Eredità, donazioni legati;
- c) Contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, organizzazioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche; entrate derivanti da prestazioni di

servizi convenzionati;

d) Proventi delle cessioni di beni e servizi anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, enti o società. Social bonus articolo 81 del D. Lgs. 117/2017;

f) Entrate derivanti da iniziative promozionali.

I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

La C.I.C. APS ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 22

I beni

I beni della C.I.C. APS sono beni immobili e beni registrati mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere

acquistati dalla C.I.C. APS, e sono ad essa intestati. I beni

immobili e i beni registrati mobili, che sono collocate nella sede

della C.I.C. APS sono elencati nell'inventario che è

depositato presso la sede della C.I.C. APS e può essere consultato

dai soci.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

La C.I.C. APS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

Bilancio

Il bilancio della C.I.C. APS è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria in tempo utile per il deposito presso il RUNTS.

Art. 25

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e art. 12 del presente Statuto.

Art. 26

Convenzioni

Le convenzioni tra la C.I.C. APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede della C.I.C. APS.

Art. 27

Personale retribuito

La C.I.C. APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla C.I.C. APS.

Art. 28

Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

Art. 29

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la C.I.C. APS, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 30

Assicurazione dell'Associazione

La C.I.C. APS può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della C.I.C. APS.

Art. 31

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della C.I.C. APS è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci.

La C.I.C. APS si estinguerà, se i Soci si ridurranno a meno di tre

(3) associazioni ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, in conformità all'art. 9 della D. Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività della C.I.C. APS i beni, previo parere favorevole dell'organismo di cui all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti del terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 33

Modifiche del Regolamento Generale

1. Il Regolamento Generale può essere modificato con le modalità di cui all'art. 14, dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 10 (dieci) Federazioni - A.R.C., inviata al Presidente della Confederazione.

2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in seduta ordinaria.

Art. 34

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale della Confedercampeggio già C.I.C. APS, valgono le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, capi I e II (delle persone fisiche, delle persone giuridiche, disposizioni generali, delle associazioni e delle fondazioni).

Art. 35

Entrata in vigore e norma transitoria

1. Il presente statuto e il Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla loro approvazione.
2. Il presente Statuto sostituisce quello approvato a Tirrenia il 2 Luglio 1950, con le modifiche apportate (a Napoli il 14/6/1952, a Trieste il 28/6/1953, a Firenze il 27/1/1957, il 25/1/1959, il 5/11/1961, a Torino il 2/6/1962, a Firenze, il 8/12/1962, il 26/2/1972, il 24/9/1972, il 13/2/1973, il 18/2/1975, il 31/1/1981, il 30/3/1985, il 28/3/1987, il 18/10/1987, il 16/12/1989, il 15/12/1990, D.M. 9/12/1992 pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24/4/1993, a Calenzano il 12/12/1998 il 30/11/2002, il 17/10/2020 e il 02/12/2023.
3. L'Ente ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dell'art. 111 c. 4 quinquies del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, in attuazione del disposto dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le Federazioni regionali potranno dotarsi di analogo statuto.
5. Le Federazioni Regionali e i club che adeguano lo statuto alle norme del Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni dovranno trasmettere, anche per via telematica, il nuovo statuto.
6. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti,

nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Campi Bisenzio, sette dicembre duemilaventitre.